

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-880 del 19/02/2018
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 <i>ç</i> Ditta STAREMILIA S.R.L. con sede legale ed attività nel Comune di Ferrara, Via dei Trasvolatori Atlantici n. 4; Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di AUTOSALONE CON ANNESSA AUTOFFICINA.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-929 del 19/02/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno diciannove FEBBRAIO 2018 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc n. 32953/2017/MR

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Ditta **STAREMILIA S.R.L.** con sede legale ed attività nel Comune di Ferrara, Via dei Trasvolatori Atlantici n. 4; Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di **AUTOSALONE CON ANNESSA AUTOFFICINA.**

LA RESPONSABILE

VISTA la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Ferrara in data 27/10/2017 al P.G. n. 130024 e regolarizzata in data 08/11/2017, trasmessa dall'Ufficio SUAP del Comune di Ferrara (Pratica SUAP N. 1452/2017) il 28/11/2017 e assunta al Prot. Gen. di ARPAE n. PGFE/2017/13478 del 29/11/2017, dalla ditta **STAREMILIA S.R.L.**, con sede legale ed impianto nel Comune di Ferrara, Via dei Trasvolatori Atlantici n. 4, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;

CONSIDERATO che la ditta richiedente effettua l'attività di **AUTOSALONE CON ANNESSA AUTOFFICINA**;

CONSIDERATO che la suddetta istanza viene richiesta dalla ditta per ottenere il titolo abilitativo per lo scarico delle acque reflue provenienti dall'attività e per l'impatto acustico;

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, *“Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”*, e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56. *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”*;

VISTA la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 *“Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae)”*;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 *“Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana”*;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

VISTI

- Il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
- La L.R. n. 03/1999, e s.m.i.;
- La L.R. n. 05/2006;
- La L.R. n. 21/2012;
- La Legge n. 447/1995;

VISTE altresì

- La Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- La Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- La Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante *“Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”*;
- La Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le *“Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”*;

VISTA la richiesta di integrazioni pervenuta da parte di Hera SPA con Prot. Gen n. 118328 del 07/12/2017 (P.G. del Comune n. 151649/2017), tramite nota dello Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Ferrara in data 13/12/2017, assunta al Prot. Gen. di ARPAE n. PGFE/2017/14034 del

14/12/2017 con contestuale sospensione del termine di conclusione del procedimento e nella quale sono state richieste le seguenti delucidazioni

- Considerato che la fognatura di Via Trasvolatori Atlantici è di tipo separato è richiesta la verifica del corretto recapito acque reflue produttive da zona officina;
- La correzione della scheda A al punto "A1" per la voce "meteoriche di dilavamento/ recapito in acque superficiale";
- Aggiornamento dell'Elaborato grafico degli scarichi e della relativa relazione;

VISTE le relative integrazioni pervenute, tramite nota dello Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Ferrara in data 03/01/2018, acquisite al Prot.Gen di Arpae n. PGFE/2018/86 del 05/01/2018, comprensive di:

- Elaborato grafico, Schema impianto fognario esistente, tavola F;
- Relazione tecnica contenente comunicazione di avvenuto scollegamento dalla fognatura del pozzetto disoleatore a servizio della zona officina;

CONSIDERATO CHE:

- Nella Relazione tecnica integrativa si dichiara che le acque reflue provenienti della zona officina non vengono convogliate entro la pubblica fognatura, né si raccordano con il tratto di scarico acque bianche, in quanto è stato interrotto il collegamento tra il disoleatore di raccolta delle acque reflue dell'officina e gli scarichi delle acque bianche;
- Verrà dunque effettuato, una volta l'anno, lo svuotamento del disoleatore che a tutti gli effetti, fungerà unicamente da vasca di raccolta delle acque nere della zona officina;
- L'edificio è in classe IV e nelle vicinanze sono presenti altre attività artigianali e non sono presenti abitazioni vicine, l'attività è svolta anche di domenica ma in orari diurni;
- Le misure fonometriche sono state eseguite il 19/10/17 in periodo diurno, il rumore di fondo è caratterizzato dal rumore prodotto dal traffico veicolare e dalle altre attività;
- Sono state indagate le sorgenti rumorose presenti nell'officina, e quelle legate all'impianto di condizionamento/riscaldamento;
- Nella Valutazione di impatto acustico si conferma il rispetto dei limiti assoluti e del differenziale e la non incidenza dell'attività sul clima acustico presente;

CONSIDERATO il tipo di scarico costituito esclusivamente da acque reflue domestiche e acque meteoriche;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 124, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato;

VISTO il nulla osta di HERA S.P.A., Direzione Acqua del 24 gennaio 2018, Prot. n. 8292, allo scarico in pubblica fognatura, escluso ogni altro recapito, così come previsto dal regolamento del servizio idrico integrato, con le seguenti prescrizioni:

- Devono essere osservate le disposizioni descritte nella pianta planimetrica e nella relazione tecnica, acquisite agli atti d'ufficio;

VISTO il nulla osta al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, espresso per quanto di competenza, dal Responsabile del Servizio Ambiente del Comune di Ferrara, pervenuto con nota SUAP del 05/02/2018, assunta al protocollo di ARPAE Ferrara al n. PGFE/2018/1432 del 06/02/2018, riguardante gli scarichi idrici e l'impatto acustico e in particolare quelle di seguito riportate riguardanti gli scarichi idrici:

- Valgono le prescrizioni del parere HERA n. 8292 del 24 gennaio 2018;
- Il disoleatore a servizio dell'autofficina dovrà essere svuotato periodicamente e smaltito tramite Ditta di autospurghi;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti, conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

PRESO ATTO che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla

Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”;

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l’adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

ADOTTA

L’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dello S.U.A.P. del Comune di Ferrara all’impresa **STAREMILIA S.R.L.**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale ed impianto nel Comune di Ferrara, Via dei Trasvolatori Atlantici n. 4, codice fiscale e Partita iva n. 02361930395, per l’esercizio dell’attività di **AUTOSALONE CON ANNESSA AUTOFFICINA**.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore Ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l’esercizio dell’attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) IMPATTO ACUSTICO

Con riguardo alla matrice rumore si prescrive che:

1. L’esercizio dell’attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente;
2. Nell’eventualità dovessero arrivare al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara delle segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti, l’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di richiedere misure fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all’ARPAE **formale domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall’art. 6 del DPR 59/2013, e **dovrà essere comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell’assetto proprietario e nella struttura d’impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione **almeno sei mesi prima della scadenza** il gestore deve inviare al S.U.A.P. del Comune di Ferrara una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione **ha validità di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del S.U.A.P. del Comune di Ferrara.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del S.U.A.P. del Comune di Ferrara e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Ferrara, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara ed alla Società HERA S.p.A. Direzione Acqua.

Sono fatte salve le competenze in materia di controllo, la potestà' sanzionatoria e le sanzioni previste dalla normativa di settore, in capo agli enti competenti come riportato nella tabella di cui al punto 1 del presente atto.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. del Comune di Ferrara.

Firmato Digitalmente

La Responsabile della Struttura

Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.